



# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**

## **Centro Studi e Documentazione**

00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

*Segreteria Generale*

Prot. n. 3097/FLP2005

### **NOTIZIARIO N° 85**

Roma, 07 dicembre 2005

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
LORO SEDI

## **STRUTTURE SANITARIE: RISPETTO DELLA DIGNITÀ**

**Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 9 novembre 2005**

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, a seguito di reclami e segnalazioni con i quali è stato rappresentato che alcune strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni e servizi per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, non rispetterebbero le garanzie previste dalla legge a tutela, in particolare, della dignità e della riservatezza delle persone interessate, **è intervenuto emanando il Provvedimento del 09.11.2005.**

**In materia di trattamento dei dati personali in ambito sanitario, il Codice prevede** che gli organismi sanitari pubblici e privati adottino misure ed accorgimenti di carattere supplementare rispetto a quelle già previste per il trattamento dei dati sensibili e per il rispetto delle misure di sicurezza. In particolare, l'art. 83 individua alcune specifiche prescrizioni che devono tradursi anche in adeguate misure organizzative, ferma restando la necessità di adottare comunque tutti gli ulteriori accorgimenti che si rendessero opportuni per garantire il più ampio rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale.

**Con il citato provvedimento, il Garante intende richiamare l'attenzione dei soggetti che operano in ambito sanitario** in ordine alla necessità di adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie alle previsioni stabilite dal Codice in materia di protezione di dati personali (art. 83). I medesimi soggetti sono stati altresì invitati ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ed opportune, conformemente ai principi generali, per garantire il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela degli interessati in ambito sanitario.

**Gli organismi sanitari pubblici e privati, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, devono garantire, in particolare, il rispetto dei seguenti principi:**

- a) dignità dell'interessato (art. 83, comma 2, lett. e) del Codice);
- b) riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie (art. 83, comma 2, lett. c) e d));
- c) notizie su prestazioni di pronto soccorso (art. 83, comma 2, lett. f));

- d) dislocazione dei pazienti nei reparti (art. 83, comma 2, lett. g));
- e) distanza di cortesia (art. 83, comma 2, lett. b));
- f) ordine di precedenza e di chiamata (art. 83, comma 2, lett. a));
- g) correlazione fra paziente e reparto o struttura (art. 83, comma 2, lett. h));
- h) regole di condotta per gli incaricati (art. 83, comma 2, lett. i)).

**I titolari del trattamento in ambito sanitario devono infine rispettare gli obblighi che attengono:**

- a) alla notificazione al Garante, dovuta nei soli casi di cui all'art. 37 del Codice (cfr. anche provvedimento del Garante n. 1/2004 del 31 marzo 2004 recante i casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, pubblicato sulla G. U. n. 81 del 6 aprile 2004 e disponibile sul sito dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) (doc. web n. 852561));
- b) alla predisposizione dell'informativa da fornire agli interessati (art. 13 del Codice);
- c) all'acquisizione del consenso per i trattamenti di dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 22, 26 e 76 del Codice);
- d) per gli organismi sanitari pubblici, al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi dell'art. 20 del Codice (cfr. Provv. del 30 giugno 2005);
- e) al rispetto delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ed, in particolare, dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (artt. 26 e 76 del Codice);
- f) alle misure di sicurezza (artt. 31-36 del Codice e allegato B) al Codice).

**In allegato il testo del Provvedimento.**

**L'UFFICIO STAMPA**